



Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 15 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ART 33 COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno 2017, il giorno 06 del mese di Febbraio alle ore 13:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Sindaco	Presente
Morelli Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Iacuzzi Luigina	Assessore	Presente
Zanchetta Antonino	Assessore	Presente
Collavini Federico	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Candonato Dott.ssa Rita.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ART 33 COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

Richiamati:

- l'art. 56 comma 7 della legge regionale n. 18/2016 la quale dispone che “Le Amministrazioni del Comparto unico provvedono, entro il 31/01/2017, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:
 - a) *accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;*
 - b) *eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI;*
- l'art. 56 comma 21 della legge regionale n. 18/2016 la quale dispone che “Al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane in relazione all'accorpamento delle strutture organizzative e all'omogeneizzazione della qualità dei servizi, con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva e quindi nel rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità vigente per gli enti del Comparto unico, le UTI e i Comuni rideterminano le dotazioni organiche del personale entro il 30 giugno 2017”;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'Ente deve provvedere alla rideterminazione della propria dotazione organica nonché del piano triennale di fabbisogno di personale;

Atteso che tale rideterminazione risulta necessaria alla luce:

- della riforma delle autonomie territoriali intrapresa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in particolare con la legge regionale 26/2014 e con la legge regionale 20/2016;
- della riforma del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale intrapresa dalla Regione con la legge regionale n. 18/2016;

Considerato in particolare che:

- con la riforma del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia viene istituito l'albo dei dirigenti regionali nel quale confluiranno anche i Segretari Comunali avente qualifica dirigenziale che abbiano optato per l'iscrizione ai quali i Comuni della Regione dovranno rivolgersi in via prioritaria per conferire incarichi dirigenziali;

- con il primo luglio 2016 sono entrate a regime le funzioni in capo alle Unioni Territoriali Intercomunali ed in particolare quelle indicate nell'art. 26 della legge regionale 26/2014 e quelle previste dall'articolo 6 e 7 dello Statuto dell'UTI;

Ritenuto pertanto di tener conto nella rideterminazione della propria dotazione organica dei seguenti aspetti:

- attesa l'obbligatorietà di dotarsi di un dirigente apicale o di un segretario comunale, è volontà di continuare la collaborazione per la gestione in forma associata con l'attuale ente oppure con un ente rientrante nel piano di riordino territoriale di cui alla legge regionale 20/2016 o altro ente consentito dalla legge;
- considerate le carenze di organico in cui versa l'Ente, adottare una politica di personale orientata alla massima possibilità di assunzione, nei limiti di legge e di contratto sopprimendo però dalla dotazione organica e dal piano triennale di fabbisogno di personale tutte le figure non assumibili in quanto l'obbligo di revisione della dotazione organica è comunque triennale e deve essere raccordato con tutti gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora a seguito dei già citati processi riorganizzativi, tale spesa dovesse superare i vincoli di finanza pubblica il Comune si impegna a ridurre in via prioritaria le spese per il lavoro flessibile e per comandi o convenzioni per l'utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004);

Richiamate le seguenti norme afferenti i principali vincoli di finanza pubblica, posti al contenimento della spesa di personale:

<p>Art. 22 comma 1 L.R. 18/2015</p> <p>Art. 49 comma 2 e 3 L.R. 18/2015</p>	<p>Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p> <p>In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.</p> <p>Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.</p>
<p>Art 6 comma 16 LR 33/2015</p>	<p>Ai fini di quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013</p>
<p>L.R. 12/2014</p>	<p>Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.</p>
<p>Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. [...]</p> <p>A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p><u>Dall'anno 2016</u></p> <p>Art. 1, comma 228, della legge 208/2015</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa</p>

	pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...]
L.R. 18/2016 – Art. 56 comma 20	Per i Comuni che non partecipano alle UTI, la percentuale di cui al comma 19 (100%) è fissata al 50 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 53 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;
L.R. 20/2016 – Art. 52 comma 9	In relazione all'entrata in vigore della L.R. 18/2016, [...] il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 [...], si applica con riferimento alle amministrazioni del Comparto Unico, sino al 31 dicembre 2016

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti rispetto l'anno precedente;

Dato atto che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.R. 18/2015, così come modificato dalla L.R. 20/2016, risulta pari a:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DELLA L.R. 18/2015			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 540.976,00	€ 616.756,00	€ 577.473,00	€ 578.402,00

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 per effetto della L.R. 18/2015;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra riportato di confermare della dotazione organica dell'Ente come riassunta nell'allegato A) alla presente deliberazione mediante:

- conferma della dotazione organica esistente,

Ritenuto inoltre alla luce di quanto previsto dalla L.R. 18 del 09/12/2016 con particolare riferimento alle norme sulla dirigenza di dare atto:

- che il Comune di Bertiole non ha nella propria dotazione organica personale con qualifica dirigenziale e non ha conferito incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- che a seguito della rideterminazione della dotazione organica e del piano triennale di fabbisogno di personale, che tiene conto anche del personale con qualifica dirigenziale, il Comune di Bertiole intende conferire/confermare un incarico dirigenziale a un dirigente di cui alla L.R. 18/2016 o ad un Segretario Comunale iscritto all'albo nazionale, mantenendo però lo strumento gestionale della convenzione con l'attuale ente oppure con un ente rientrante nel piano di riordino territoriale di cui alla legge regionale 20/2016 o altro ente consentito dalla legge;

Ritenuto anche, come già citato in precedenza, alla luce di quanto disciplinato nell'art. 16 della legge 183/2011, che novella l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici (art. 33 D.Lgs. 165/2001) di provvedere almeno annualmente ad una ricognizione per la verifica di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze di carattere funzionali e organizzative, dall'impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore in materia di spesa di personale;

Dato atto che non sussistono situazioni di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica come da indicazione dei relativi Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente;

Dato atto che rispetto alle esigenze funzionali e organizzative, non si rilevano nell'Ente situazioni di eccedenza di personale, anche alla luce della revisione della dotazione organica;

Precisato inoltre che al momento non sono previsti trasferimenti di personale all'UTI MEDIOFRIULI, se non l'intervenuta modifica regionale in merito all'avvio dei servizi finanziari a decorrere dal primo giugno 2017 che potrebbe comportare trasferimento di personale all'Unione; in tal caso si effettuerà la revisione del presente provvedimento;

Considerato che a seguito della revisione della dotazione organica oggetto di adozione, il conseguente piano triennale di fabbisogno di personale sarà orientato:

- al mantenimento dell'attuale personale in servizio, assicurando una pronta copertura del turn over mediante procedimenti di mobilità o altri procedimenti che non siano considerati "nuove assunzioni" ossia tali da non incrementare a livello aggregato la spesa complessiva di personale, attesa l'esigua capacità assunzionale di questo ente;
- in subordine valutare la possibilità di utilizzo della capacità assunzionale per nuove assunzioni a tempo parziale;
- ai fini del contenimento della spesa di personale, qualora tale spesa dovesse superare i vincoli di finanza pubblica, alla riduzione in via prioritaria le spese per il lavoro flessibile e per comandi o convenzioni per l'utilizzo condiviso di personale (ex art. 7 C.C.R.L. 26/11/2004);

Dato atto che con il presente atto sono rispettati le norme di tutela dei soggetti disabili (L. 68/1999) nonché le norme disciplinanti la parità di genere;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, giusto decreto del Presidente dell'UTI MEDIOFRIULI n. 6 del 03.10.2016;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso

PROPONE

- di approvare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- Di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente come riassunta nell'allegato **A)** alla presente deliberazione mediante conferma della dotazione organica esistente;
- Di dare atto alla luce di quanto previsto dalla L.R. 18 del 09/12/2016 con particolare riferimento alle norme sulla dirigenza:
- *che il Comune di Bertolo non ha nella propria dotazione organica personale con qualifica dirigenziale e non ha conferito incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;*
- *che a seguito della rideterminazione della dotazione organica, che tiene conto anche del personale con qualifica dirigenziale, il Comune di Bertolo intende conferire/confermare un incarico dirigenziale a un dirigente di cui alla L.R. 18/2016 o ad un Segretario Comunale iscritto all'albo nazionale, mantenendo però lo strumento gestionale della convenzione con l'attuale ente oppure con un ente rientrante nel piano di riordino territoriale di cui alla legge regionale 20/2016 o altro ente consentito dalla legge;*
- di dare atto che l'assegnazione di personale alle varie aree avverrà generalmente con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del Piano della Performance;
- di dare atto che la dotazione organica, sarà oggetto di modifiche in relazione alla definizione degli assetti associativi ed al verificarsi di nuove e sopravvenute esigenze non prevedibili allo stato attuale, nonché al fine di porre in essere eventuali correttivi per sopravvenute normative regionali o nazionali;
- di dare atto che la dotazione organica è orientata al contenimento della spesa di personale al di sotto del corrispondente aggregato medio del triennio 2011-2013 e rispettosa di tutti i vincoli di finanza pubblica posti al contenimento della spesa di personale;
- di raccordare il presente provvedimento con gli altri strumenti di programmazione economico – finanziaria, con particolare riferimento al D.U.P.S. e al bilancio triennale di previsione;
- di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183 nell'organico di questo Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

- data l'urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Quindi, con separata, unanime e palese votazione favorevole

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di approvare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

1. Di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente come riassunta nell'allegato **A**) alla presente deliberazione mediante conferma della dotazione organica esistente;
2. Di dare atto alla luce di quanto previsto dalla L.R. 18 del 09/12/2016 con particolare riferimento alle norme sulla dirigenza:
 - *che il Comune di Bertolo non ha nella propria dotazione organica personale con qualifica dirigenziale e non ha conferito incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;*
 - *che a seguito della rideterminazione della dotazione organica, che tiene conto anche del personale con qualifica dirigenziale, il Comune di Bertolo intende conferire/confermare un incarico dirigenziale a un dirigente di cui alla L.R. 18/2016 o ad un Segretario Comunale iscritto all'albo nazionale, mantenendo però lo strumento gestionale della convenzione con l'attuale ente oppure con un ente rientrante nel piano di riordino territoriale di cui alla legge regionale 20/2016 o altro ente consentito dalla legge;*
3. di dare atto che l'assegnazione di personale alle varie aree avverrà generalmente con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del Piano della Performance;
4. di dare atto che la dotazione organica, sarà oggetto di modifiche in relazione alla definizione degli assetti associativi ed al verificarsi di nuove e sopravvenute esigenze non prevedibili allo stato attuale, nonché al fine di porre in essere eventuali correttivi per sopravvenute normative regionali o nazionali;
5. di dare atto che la dotazione organica è orientata al contenimento della spesa di personale al di sotto del corrispondente aggregato medio del triennio 2011-2013 e rispettosa di tutti i vincoli di finanza pubblica posti al contenimento della spesa di personale;
6. di ricordare il presente provvedimento con gli altri strumenti di programmazione economico – finanziaria, con particolare riferimento al D.U.P.S. e al bilancio triennale di previsione;
7. di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183 nell'organico di questo Ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
8. di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

Con votazione unanime espressa in forma palese

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 06 febbraio 2017.

f.to DOTT.SSA MANUELA SARTORE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 06 febbraio 2017.

f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Viscardis rag. Eleonora

Il Segretario Comunale

F.to Candotto Dott.ssa Rita

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 10/02/2017 al 24/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, lì 10/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Orsaria dott. Stefano Luigi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/02/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, lì 10/02/2017

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Orsaria dott. Stefano Luigi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, lì 10/02/2017

Il Segretario Comunale

Candotto Dott.ssa Rita